

A.C.A.I.

**ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI
CENTRO NAZIONALE ARTIGIANATO**

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

**APPROVATO NEL XXVII CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
POMPEI 25 LUGLIO 2026 – SANTUARIO DI POMPEI
GIORNATA DELLE CELEBRAZIONI DEGLI 80 ANNI DI ACAI**

Associazione Cristiana Artigiani Italiani

S T A T U T O

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 - CARATTERE E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - è una Associazione Sindacale Professionale di categoria. Essa rappresenta ed associa i titolari delle imprese artigiane e delle piccole imprese, i consorzi, le cooperative artigiane ed i loro soci, gli esercenti le attività artigianali del territorio e dei servizi, i piccoli e medi imprenditori autonomi, le imprese ausiliarie del commercio artigianale, i lavoratori autonomi in genere e gli esercenti le attività artistiche e professionali ed ogni appartenente a categorie che operano nell'ambito degli scopi sociali. Essa, nella definizione della sua identità e dei suoi progetti, si ispira al messaggio Evangelico ed alla Dottrina Sociale della Chiesa. Si adopera per promuovere e realizzare i principi che la Dottrina Sociale della Chiesa contiene per la edificazione di una società in cui il primato della persona umana sia il cardine di ogni attività economica, sociale e politica. In tale prospettiva l'ACAI interagisce periodicamente con la Conferenza Episcopale Italiana e La Santa Sede nello spirito di comunione e condivisione di iniziative, progetti ed azioni che rafforzino la sinergia esistente.

L'ACAI è una organizzazione unica Nazionale, articolata su piani regionali, provinciali e comunali, che esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente statuto, in base alle decisioni degli organi nazionali ed in armonia con gli organi periferici.

L'ACAI ha il compito di rappresentanza sindacale, istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale, di coordinamento, di impulso e di governo dell'Associazione nel suo insieme. Per la realizzazione di questi obiettivi e per aggregare, in ottemperanza ai principi ed alle norme del presente Statuto, il maggior numero di artigiani e di relative Associazioni, l'ACAI promuove la costituzione di una Confederazione dell'Artigianato e delle piccole imprese.

L'ACAI promuove la costituzione di una rete di enti, società, cooperative, consorzi, e organizzazioni collaterali e strumentali per offrire assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, finanziaria, assicurativa, fiscale, previdenziale, sanitaria integrativa, formativa, informativa e sindacale ai propri associati e alle loro famiglie.

L'ACAI può instaurare rapporti con le Confederazioni sindacali per un continuo confronto, al fine di trovare una risposta congiunta alle varie problematiche inerenti al mondo artigiano. Tali rapporti devono qualificarsi su punti chiari ed irrinunciabili. Su alcune attività possono essere instaurate collaborazioni su deliberazione del Consiglio nazionale.

L'ACAI può aderire, su deliberazione del Consiglio Nazionale, ad Organizzazioni similari che operino a livello Europeo e/o Extraeuropeo per la tutela delle tradizioni artigiane italiane nel mondo. La denominazione sociale potrà essere usata ad ogni effetto anche nella forma abbreviata ACAI. Il marchio ACAI, simbolo dell'associazione, può essere utilizzato solo dietro autorizzazione del Presidente Nazionale.

L'ACAI ha sede legale in Salerno alla via Posidonia n.55. La sede operativa dell'associazione è in Salerno alla via Posidonia n.55.

La sede legale e la sede operativa possono essere trasferite a seguito di delibera del Consiglio Nazionale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'organo.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ACAI, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare, senza fini di lucro, gli scopi istituzionali della categoria in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la promozione della categoria, la formazione e la crescita umana che si integra con quella spirituale e cristiana degli artigiani e dei piccoli imprenditori in genere, avvalendosi dell'aiuto

e del sostegno pastorale, dell'azione sociale e dell'organizzazione dei servizi. Essa:

- **a.** rappresenta sindacalmente gli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;
- **b.** promuove l'attività di formazione per la crescita umana, sociale, morale e religiosa dell'artigiano e per la sua qualificazione professionale;
- **c.** promuove l'organizzazione di un Centro Studi rappresentativo del mondo economico e dell'artigianato per l'elaborazione di progetti, anche legislativi, per l'esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formulazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche;
- **d.** rappresenta e tutela le imprese artigiane nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale, intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli;
- **e.** coordina le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e stabilisce, in piena collaborazione ed intesa con queste, gli indirizzi nazionali. Ciò al fine di garantire la direzione nazionale unitaria dell'azione sindacale e di rappresentanza;
- **f.** stipula, anche attraverso le organizzazioni di settore, accordi e contratti collettivi di lavoro e fornisce la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessate;
- **g.** promuove la ricerca, l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli artigiani, degli apprendisti e di quanti operano nell'impresa artigiana favorendo una concreta politica del lavoro mediante un'attenta progettazione e realizzazione di percorsi qualificanti grazie al proprio ente nazionale particolarmente attivo per la ricerca e lo studio dei bisogni più prossimi agli interessi e alla crescita degli artigiani e dei propri lavoratori attraverso l'ACAI FORMAZIONE;
- **h.** promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelli fiscali, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di apposite società cooperative e consortili;
- **i.** promuove e favorisce accordi ed iniziative nazionali ed internazionali con particolare riguardo nell'ambito dei programmi e delle azioni della U.E. nell'interesse delle imprese, assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire il collocamento del loro prodotto sui mercati sia nazionali che internazionali;
- **j.** promuove l'associazionismo tra le imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato nazionale ed internazionale. Tale obiettivo è perseguito anche mediante l'acquisizione di quote o di titoli emessi dalle forme associate, anche societarie, di cui sopra, e da collocare nei confronti degli associati;
- **k.** sviluppa e tutela in Italia e all'estero l'assistenza sociale, previdenziale e sanitaria, a favore delle imprese associate e dei loro familiari ma anche dei propri lavoratori, collaboratori e addetti, nonché di altre categorie di cittadini, attraverso il suo Ente ACAI PATRONATO a cui può comandare i propri dipendenti per favorire lo svolgimento più efficace delle attività di cui sopra. Tale tutela può essere prevista dall'ACAI anche a favore dei nostri emigranti nei Paesi esteri aprendo, in questi ultimi, sedi proprie;
- **l.** promuove ed assiste attraverso i suoi Enti di Servizio e le Strutture Collaterali la nascita di nuove imprese con azioni di consulenza specifiche anche nel quadro delle iniziative e dei programmi di sviluppo e tutela delle istituzioni pubbliche e private italiane ed europee;
- **m.** promuove iniziative dirette in collaborazione con Enti ed Organismi tecnici di rappresentanza, operanti nel settore artigiano con particolare riferimento a quelli che

si richiamano statutariamente ai principi ispiratori dell'ACAI e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'artigianato;

- **n.** tutela e promuove iniziative per le piccole e medie imprese artigiane nei settori storico tradizionale e innovativo futuristico che a mero titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate: artigiane/agricole, artigiane/commerciali, artigiane/semi industriali, artigiane/digitale, artigiane/tecnologiche, artigiane/del green e del ecosostenibile, artigiane/4.0, artigiane/del virtuale, artigiane/manifatturiere avanzate, artigiane/del benessere della persona, artigiane/maker, artigiane/della comunicazione, artigiane/del sociale, artigiane/dell'iper personalizzazione, artigiane/del web, artigiane/del restauro, artigiane/hobbistiche, con l'obiettivo di favorire la nascita di realtà e strutture capaci di valorizzare in Italia e nel mondo le eccellenze dell'handmade e del Made in Italy;
- **o.** studia la complessa realtà artigiana e le sue problematiche prospettando le soluzioni alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa grazie al proprio CENTRO STUDI con il proposito di offrire una visione concreta e realizzabile del sistema economico futuro in cui la centralità della persona umana sia l'obiettivo da raggiungere. L'ACAI è per un'economia a misura d'uomo a garanzia della pace e a tutela del creato;
- **p.** designa i propri rappresentanti in seno agli Organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, Enti, Comitati e Commissioni in cui è prevista la rappresentanza delle categorie facenti parte dell'ACAI;
- **q.** promuove attività di aggregazione sociale, ricreativa, del tempo libero e del turismo per i propri associati, anche mediante l'organizzazione sul territorio di circoli ricreativi e culturali;
- **r.** Svolge attività di conciliazione e fa parte di commissioni di conciliazione di controversia individuali o collettive di lavoro;
- **s.** L'ACAI nella prospettiva di garantire e meglio tutelare gli interessi degli artigiani, dei loro collaboratori, delle rispettive famiglie e delle comunità in cui essi vivono ed operano si avvale dell'ACAI CONSUMATORI organizzazione di propria emanazione dedicata alla difesa dei diritti dei consumatori siano esse imprese e/o semplici cittadini;
- **t.** L'ACAI è fermamente impegnata sul fronte ambientale, sociale, culturale e solidale mediante le iniziative del Comitato Nazionale ACAI EVENTI in sigla CO.N.A.E. Un'organizzazione all'uopo promossa e costituita insieme ad altre realtà associative che perseguono gli stessi obiettivi. ACAI EVENTI è un ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- **v.** L'ACAI in forza della sua Vision e Mission promuove con la maggiore solennità in tutta Italia e all'estero ove presente con le proprie articolazioni periferiche la Festa di San Giuseppe Patrono degli Artigiani e la Giornata Nazionale dell'Artigiano;
- **z.** Propugna, nelle opportune sedi, l'emanazione di norme di legge e/o regolamenti inerenti il rapporto di lavoro dei collaboratori familiari, nonché quant'altro con esso connesso, nell'ottica di tutelare e valorizzare gli interessi dei lavoratori o pensionati rappresentati. Per la pratica realizzazione di quanto sopra, l'associazione può, tra l'altro, fornire agli associati, direttamente o per il tramite delle proprie strutture territoriali, assistenza contrattuale per quanto riguarda i rapporti di lavoro intercorrenti tra i propri associati ed i loro dipendenti-collaboratori familiari, sia nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro, che in quelle di svolgimento e di cessazione dello stesso.

Per il raggiungimento degli scopi e dei compiti di cui al presente articolo, l'ACAI può costituire le strutture organizzative idonee, compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso di propri mezzi finanziari e patrimoniali.

L'ACAI potrà altresì compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od anche utili per il

raggiungimento diretto o indiretto dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie ad Istituti di Credito, a persone, Società o Enti, per garantire agli stessi obbligazioni proprie o di terzi e l'assunzione di fidi o mutui per perseguire anche altre attività economiche, sociali ed imprenditoriali non espressamente previste dal presente statuto, purché siano attinenti alle finalità statutarie e vengano preventivamente deliberate dal Consiglio Nazionale.

Art. 3 - COLLABORAZIONI AI FINI SOCIALI

L'ACAI, per il raggiungimento delle finalità e dello scopo sociale, può collaborare con appositi Enti, organizzazioni e aziende su specifiche materie. I rapporti vengono disciplinati da apposite convenzioni sottoscritte dai legali rappresentanti, e vengono a cessare in caso di revoca delle stesse.

TITOLO II

NORME REGOLANTI IL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - SOCI

Sono Soci dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - tutti i soggetti di cui all'art. 1, i quali accettano le finalità dell'ACAI e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione. L'adesione si manifesta con il tesseramento annuale, secondo le forme e le modalità fissate dagli Organi Sociali nazionali.

Si è soci mediante il ritiro della tessera annuale emessa dalla Segreteria Nazionale e distribuita tramite i Centri Provinciali. La tessera dà diritto a partecipare, a tutti gli effetti, alla vita dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno.

Art. 5 - CESSAZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO E SANZIONI DISCIPLINARI

La qualità di socio viene meno qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- **a.** dimissioni, in forma scritta;
- **b.** cessazione dell'attività professionale, in forma scritta entro tre mesi dall'evento;
- **c.** espulsione, in forma scritta.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualsiasi sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. Il mancato rinnovo della tessera viene inteso come precisa volontà di dimissioni da parte del socio.

La perdita di qualità di socio avviene, inoltre, di diritto in conseguenza di condanne, con sentenza definitiva, per reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la Pubblica Amministrazione. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi si procederà alla sospensione cautelativa, salvo espressa motivata diversa decisione del Consiglio Nazionale.

Il potere di irrogare sanzioni disciplinari agli associati è riservato in via esclusiva al Consiglio Nazionale nell'ambito delle seguenti tipologie:

1. richiamo scritto;
2. deplorazione;
3. sospensione a tempo determinato, da un mese ad un anno, con la conseguente decadenza dalle cariche ricoperte;
4. espulsione.

Art. 5 bis – DOVERI DI COLLABORAZIONE DEI SOCI

Tutti i soci esercitano i propri diritti associativi secondo i principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e ordinaria diligenza. Le modalità di contestazione degli atti associativi, i termini di decadenza e le procedure dirette a garantire la stabilità degli atti e

delle deliberazioni sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 6 - DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento la Direzione Nazionale nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo Associativo che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto alla Chiesa Cattolica per finalità sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III

RAPPORTO CON LA CHIESA CATTOLICA

Art. 7 - CONSULENTI ECCLESIASTICI

L'ACAI si avvale in modo organico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'attività pastorale dei Consulenti Ecclesiastici, nominati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche. I Consulenti Ecclesiastici hanno il compito di organizzare incontri di formazione di natura religiosa e morale nei vari livelli associativi; devono mantenere un dialogo costante con i dirigenti locali affinché le loro scelte operative e il loro comportamento siano consoni con l'insegnamento evangelico e della dottrina sociale della Chiesa.

I Consulenti Ecclesiastici partecipano di diritto alle riunioni degli Organi dei rispettivi livelli associativi, con facoltà di intervenire senza, tuttavia, diritto di voto.

Art. 8 - RAPPORTI CON LA PASTORALE DEL LAVORO

L'Associazione stabilisce a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nonché all'estero, un rapporto organico con la Pastorale Sociale del Lavoro della quale l'Associazione ha coscienza di essere parte integrante attraverso la presenza del Consulente da nominare, ove ne necessita la disponibilità, fra i Sacerdoti della Pastorale del lavoro.

Il consulente rappresenta la Chiesa, cura che le attività dell'Associazione si svolgano in armonia con i principi cristiani, partecipa alle riunioni sociali ed attende, attraverso appositi seminari, all'opera di formazione religiosa e morale dei soci, compresi i dirigenti, attraverso lo studio della dottrina sociale della Chiesa, per la crescita spirituale dell'Associazione, quale apporto all'approfondimento del Magistero della Chiesa ed alla stessa elaborazione culturale.

Tale apporto si esprime secondo modalità definite e concordate con l'autorità competente.

Art. 9

Nelle Diocesi non capoluogo di provincia si prevede la presenza di un Consulente per un migliore inserimento dell'ACAI nel piano pastorale diocesano. Il consulente ecclesiastico nel caso di specie è punto di riferimento per i centri comunali ACAI ricadenti nella diocesi i quali agiranno di concerto con lo stesso per la cura e la crescita spirituale di tutti gli associati. La nomina in tal caso del consulente sarà richiesta dal centro comunale ACAI del comune ove è ubicata la sede della Diocesi. La nomina ed i rapporti sono regolati come previsto dal precedente articolo.

TITOLO IV

AUTONOMIE SPECIALI

Art. 10 - ADESIONE DI ORGANIZZAZIONI AUTONOME

I Consigli provinciali o regionali, sentito il Consiglio Nazionale, alla cui decisione devono attenersi, sulla base dell'accettazione degli scopi e del carattere dell'ACAI sanciti nel titolo I del presente Statuto, deliberano di stabilire specifici rapporti di adesione o di affiliazione con organizzazioni locali o di mestiere attualmente non organizzate nell'Associazione e che intendono mantenere una propria autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale. In

caso di accoglimento dell'adesione, le predette organizzazioni aggiungeranno alla loro denominazione associativa, ma senza uso del marchio ACAI, "Associata all'ACAI".

Art. 11 - CESSAZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO DI ORGANIZZAZIONI OD ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

La qualità di organizzazione associata all'ACAI cessa:

- **a.** per inadempienza agli obblighi a norma del presente Statuto o del Regolamento;
- **b.** per posizione, ripetuta e continuata, incompatibile con le finalità dell'ACAI e con i legittimi deliberati degli organi statutari;
- **c.** per recesso volontario dalla organizzazione.

La delibera può essere impugnata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Collegio dei Probiviri, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla decisione. Il collegio decide inappellabilmente sulla legittimità del provvedimento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E RELATIVI ORGANI

Art. 12

L'ACAI si articola nelle seguenti strutture organizzative a carattere territoriale:

1. Centro Comunale;
2. Centro Provinciale;
3. Centro Regionale;
4. Centro Nazionale;
5. Organizzazione di settore.

Nell'ambito dell'ACAI sono costituiti i movimenti nazionali per l'imprenditoria femminile, per i giovani imprenditori, per i pensionati e le organizzazioni nazionali di settore e di categoria per attività economica. Tali strutture, movimenti ed organizzazioni concorrono, nell'ambito delle loro rispettive prerogative, al conseguimento degli obiettivi del sistema dell'ACAI.

Art. 12 bis – GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive nonché le partecipazioni alle strutture operanti a qualunque livello, sia monocratiche che collegiali, devono intendersi prestate a titolo totalmente gratuito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal vigente Statuto, in considerazione del carattere solidaristico che anima l'adesione all'Associazione.

ORGANIZZAZIONE DI BASE

CENTRO COMUNALE

Art. 13

I soci ACAI, con un minimo di 20 tesserati, possono chiedere al Consiglio Provinciale l'autorizzazione per l'apertura di un Centro Comunale. Qualora il Consiglio Provinciale dovesse rifiutare l'autorizzazione all'apertura senza motivate giustificazioni, i soci possono proporre la richiesta alla Direzione Nazionale che provvederà, se del caso, all'autorizzazione.

Art. 14

Organi del Centro comunale sono:

- **a.** Il Congresso Comunale;
- **b.** Il Consiglio Comunale;
- **c.** Il Presidente Comunale.

Art. 15 - IL CONGRESSO COMUNALE

Il Congresso comunale è formato dai soci iscritti nel territorio di competenza della sede comunale in regola con il pagamento delle quote sociali secondo le modalità di cui all'art. 3 del regolamento. Si celebra in via ordinaria ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche

sociali, in via straordinaria ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario e quando viene convocato il Congresso Nazionale.

Il Congresso comunale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Consiglio Comunale;
2. eleggere i Delegati al Congresso Provinciale così come stabilito dall'Art. 4 del Regolamento nelle province che abbiano almeno 100 associati;
3. definire le proposte e le linee programmatiche per il quinquennio.

Gli atti e le delibere congressuali sono impugnabili nel termine di decadenza di trenta giorni a partire dalla data di chiusura dei lavori congressuali.

Art. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è composto da almeno 3 e fino ad un massimo di 9 Consiglieri.

A titolo consultivo fanno parte del Consiglio comunale:

1. Il Consulente Ecclesiastico comunale;
2. Il Direttore comunale, se nominato, con funzioni di segretario e incaricato di verbalizzare.

Il Consiglio Comunale si riunisce in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno oppure ogni qualvolta, per validi motivi, la Direzione Provinciale lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica.

Art. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Presidente Comunale;
2. segnalare al Presidente Comunale, per l'incarico di Direttore Comunale, una persona dal giusto profilo curriculare che lo stesso provvederà a nominare salvo eventuale rilievo di incompatibilità e inopportunità, definendone compiti e poteri;
3. destituire il Direttore Comunale, su proposta del Presidente Comunale;
4. definire le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;
5. approvare il bilancio preventivo predisposto dal Presidente Comunale d'intesa con il Tesoriere Comunale;
6. approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente Comunale d'intesa con il Tesoriere Comunale;
7. convocare il Congresso Comunale di concerto con il Presidente provinciale;
8. nominare il Vice-Presidente comunale che in caso di impedimento del Presidente comunale ne fa le veci;
9. proporre al Presidente comunale, personalità da designare in organismi e commissioni in qualità di rappresentanti dell'ACAI;
10. approvare o modificare i piani annuali predisposti dagli uffici dell'ACAI;
11. stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti.

Art. 18 - IL PRESIDENTE COMUNALE

Il Presidente Comunale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Comunale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI a livello comunale, anche in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI Comunale.

In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente comunale all'uopo nominato dallo stesso tra i componenti del Consiglio comunale eletto; Il Presidente Comunale nomina il Tesoriere Comunale individuato tra i Consiglieri Comunali; il Presidente Comunale può istituire una segreteria che lo affianchi nell'esercizio delle sue funzioni nominando i singoli componenti e affidando a ciascuno incarichi ad hoc.

Il Presidente comunale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente

Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Congresso comunale, ed il Consiglio Comunale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso provinciale;
3. nominare il Direttore Comunale su indicazione del Consiglio Comunale;
4. rilasciare le tessere ai soci a livello comunale, previo assenso del Presidente Provinciale;
5. assumere per conto dell'ACAI gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti;
6. predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale d'intesa con il Tesoriere Comunale;
7. predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione d'intesa con il Tesoriere Comunale;
8. comandare propri dipendenti a svolgere attività di Patronato.

Art. 19 - IL DIRETTORE COMUNALE

Il Direttore Comunale viene nominato dal Consiglio comunale e risponde per il suo operato direttamente al Presidente comunale; ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statuari comunali;
2. ha la responsabilità del funzionamento degli uffici comunali dell'ACAI;
3. propone attività per il potenziamento dell'ACAI;
4. svolge la funzione di segretariato nelle riunioni degli Organi comunali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali.

Art. 19 bis – IL TESORIERE COMUNALE

Il Tesoriere Comunale è il più stretto collaboratore del Presidente Comunale. Egli cura le finanze dell'associazione ed ha il compito di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale d'intesa con il Presidente Comunale per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale; ha altresì il compito di predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta d'intesa con il Presidente Comunale da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Organi provinciali dell'ACAI sono:

- **a.** Il Congresso provinciale;
- **b.** Il Consiglio provinciale;
- **c.** Il Presidente provinciale.

Art. 21 - IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale è formato dai soci iscritti nel territorio di competenza della sede provinciale in regola con il pagamento delle quote sociali secondo le modalità di cui all'art. 3 del regolamento. Previa autorizzazione del Presidente Nazionale, può essere costituito anche su base interprovinciale se le realtà territoriali delle province adiacenti non hanno adeguata capacità organizzativa per la esigua presenza di soci iscritti. Si celebra in via ordinaria ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati al congresso nazionale, in via straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 14 e seg. del Regolamento e quando viene convocato il Congresso Nazionale. Il Congresso Provinciale si svolge secondo le modalità di cui all'art. 14 del regolamento.

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti:

1. eleggere il Consiglio provinciale;
2. eleggere i Delegati al Congresso nazionale;
3. definire proposte e linee programmatiche per il quinquennio.

Gli atti e le delibere congressuali sono impugnabili nel termine di decadenza di trenta giorni a partire dalla data di chiusura dei lavori congressuali.

Art. 22 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è composto da almeno 7 membri fino ad un massimo di 15 Consiglieri qualunque sia il numero di soci.

A titolo consultivo fanno parte del Consiglio provinciale:

- **a.** il Consulente ecclesiastico provinciale;
- **b.** la Delegata Provinciale dell'imprenditoria femminile; il delegato/a provinciale per l'imprenditoria giovanile, il delegato provinciale dei pensionati/e;
- **c.** il Direttore Provinciale con funzioni di segretario e incaricato di verbalizzare.

Il Consiglio Provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno.

La convocazione deve essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica.

L'art. 21 del regolamento definisce le modalità per la convocazione del Consiglio Provinciale.

Art. 23 - COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale ha i seguenti compiti:

- **a.** elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
- **b.** segnala al Presidente Provinciale, per l'incarico di Direttore Comunale, una persona dal giusto profilo curriculare che lo stesso provvederà a nominare salvo eventuale rilievo di incompatibilità e inopportunità, definendone compiti e poteri;
- **c.** convoca il Congresso provinciale;
- **d.** imposta il programma dell'attività sociale ed opera a livello provinciale secondo i criteri di cui all'art. 2 dello statuto in osservanza delle linee generali politiche dettate dal Consiglio Nazionale e le decisioni in merito adottate della Direzione Nazionale;
- **e.** cura l'attività culturale, ricreativa e del tempo libero;
- **f.** approva i bilanci predisposti dal Presidente Provinciale. I bilanci vanno trasmessi alla Direzione Nazionale, per presa visione, unitamente ad una dichiarazione, firmata dal Presidente Provinciale dell'ACAI, la quale affermi che il bilancio è in pareggio e che sollevi la sede Nazionale da ogni e qualunque responsabilità presente e futura relativamente agli impegni presi con i terzi. Il bilancio è atto formale e sostanziale e, come tale, in caso di omessa trasmissione alla sede Nazionale può essere causa di commissariamento della Sede. Il bilancio deve comprendere anche le attività dei Servizi ACAI (Patronato – Sindacato; CAF - Ente di Formazione; ACAI CONSUMATORI; IL COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI);
- **g.** autorizza la costituzione di centri comunali dandone comunicazione alla Direzione Nazionale;
- **h.** segnala al Presidente Provinciale per la designazione i rappresentanti artigiani negli organismi ed istituzioni a livello provinciale che dovranno essere comunicati al Direzione Nazionale;
- **i.** individua le linee di attività dell'ACAI e propone il suo assetto organizzativo;
- **j.** approva o modifica i piani annuali predisposti dagli Uffici dell'ACAI;
- **k.** stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;
- **l.** propone al Presidente provinciale la convocazione del Consiglio provinciale.

Art. 24 - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Provinciale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI a livello provinciale, anche in tutti i gradi di giudizio, può sottoscrivere ogni tipo di contratto, può aprire conti bancari intestati all'ACAI provinciale, può inoltre conferire deleghe o procure.

Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI provinciale. In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vicepresidente provinciale. Il Presidente Provinciale nomina il Tesoriere Provinciale individuato tra gli eletti al Consiglio Provinciale. Il Presidente Provinciale può istituire una segreteria che lo affianchi nell'esercizio delle sue funzioni nominando i singoli componenti e affidando a ciascuno incarichi ad hoc.

Il Presidente Provinciale esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Congresso provinciale, ed il Consiglio provinciale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso Nazionale;
3. proporre il nome del Direttore provinciale o la sua revoca;
4. rilasciare le tessere direttamente o attraverso i Centri Comunali istituiti nel proprio territorio provinciale;
5. predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale d'intesa con il Tesoriere Provinciale da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio provinciale;
6. predisporre, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consultivo e la relazione sull'attività svolta d'intesa con il Tesoriere Provinciale da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio provinciale;
7. sottoporre al Consiglio provinciale i piani annuali di attività;
8. proporre al Consiglio provinciale la designazione di rappresentanti dell'ACAI in Organismi o Commissioni;
9. adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente ed il Tesoriere, i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio provinciale nella prima riunione utile;
10. assumere per conto dell'ACAI gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti sentito il Tesoriere Provinciale;
11. comandare propri dipendenti a svolgere attività presso l'Ente di Patronato o Sindacato ovvero in ACAI IMPRESA nonché in ACAI CONSUMATORI e presso il COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI e viceversa, nel senso che questi ultimi potranno comandare personale al Patronato;
12. relazionare entro il 31 dicembre di ogni anno, alla sede Nazionale, l'attività generale della sede provinciale:
 - o **a.** l'andamento politico ed economico;
 - o **b.** il tesseramento della sede provinciale;
 - o **c.** l'attività svolta dagli enti collaterali e dai Servizi ACAI (Patronato o Sindacato; ACAI IMPRESA; ACAI CONSUMATORI; COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI);
 - o **d.** attività svolta a favore delle Imprese;
 - o **e.** attività dell'Ente Bilaterale.

Il Presidente Provinciale coordina le attività dei servizi nell'ambito della propria provincia in armonia con le Presidenze Nazionali dei servizi stessi:

- Per il CAF, in caso di richiesta di apertura di nuovi centri, il Presidente Nazionale del CAF deve darne comunicazione al Presidente Provinciale: qualora il Presidente Provinciale si opponesse all'apertura dei nuovi centri, sarà il Presidente Nazionale dell'Associazione a valutare l'opportunità della nuova apertura;
- Nell'ambito della Provincia, qualora dovessero pervenire alla direzione centrale del Patronato in Roma richieste di nuove aperture di sedi zonali, la Direzione Nazionale del Patronato deve darne informazione al Presidente Provinciale. In caso di disaccordo, deciderà il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- L'ACAI FORMAZIONE ha l'obbligo di comunicare al Presidente Provinciale del territorio eventuali progettazioni, convenzioni e aperture di sedi che riguardano la Provincia di appartenenza.

Art. 25 - IL DIRETTORE PROVINCIALE

Il Direttore provinciale viene nominato dal Consiglio provinciale. Egli risponde per il suo operato direttamente al Presidente provinciale ed ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari nazionali;
2. ha la responsabilità del funzionamento degli Uffici provinciali dell'ACAI;
3. propone attività per il potenziamento dell'ACAI;
4. mantiene i rapporti del livello provinciale con gli altri livelli organizzativi provinciali dell'ACAI;
5. svolge la funzione di segretario nelle riunioni degli organi provinciali, ne redige i verbali e custodisce i libri sociali.

Art. 25 bis – IL TESORIERE PROVINCIALE

Il Tesoriere Provinciale è il più stretto collaboratore del Presidente Provinciale. Egli cura le finanze dell'associazione ed ha il compito di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale d'intesa con il Presidente Provinciale per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Provinciale; ha altresì il compito di predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta d'intesa con il Presidente Provinciale da sottoporre al Consiglio Provinciale per la sua approvazione.

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 26 - ORGANI SOCIALI

Organi regionali dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - sono:

1. il Consiglio Regionale;
2. il Presidente.

Art. 27 - IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è organo a base non elettiva ed è composto dai soli Presidenti Provinciali ACAI quali membri di diritto. Esso termina alla convocazione del Congresso Nazionale ACAI. A titolo consultivo fanno parte del Consiglio regionale:

1. il Consulente Ecclesiastico regionale;
2. la Delegata regionale dell'imprenditoria femminile;
3. il/la delegato/a regionale Giovani Imprenditori;
4. il Delegato regionale dei Pensionati;
5. i Presidenti degli enti, Enti non profit, Consorzi e Società costituiti dall'ACAI a livello regionale;
6. i Consiglieri Nazionali residenti nella regione;
7. i Commissari provinciali.

Il Consiglio regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno.

La convocazione deve essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica. Il Consiglio regionale ha la rappresentanza regionale nei confronti delle Istituzioni. Il Consiglio regionale svolge funzioni di promozione e sviluppo in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto.

Il Consiglio regionale non può svolgere attività in contrapposizione o che spettano alle singole province.

L'art. 24 del regolamento definisce le modalità per la convocazione del Consiglio regionale.

Art. 28 - COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale ha i seguenti compiti:

1. Propone al Presidente Nazionale la nomina del presidente regionale tra i suoi componenti;
2. Segnalare al Presidente Regionale, per l'incarico di Direttore Comunale, una

- persona dal giusto profilo curriculare che lo stesso provvederà a nominare salvo eventuale rilievo di incompatibilità e inopportunità, definendone compiti e poteri;
3. Definisce le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;
 4. Approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre;
 5. Approva il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 6. Fissa le quote associative annuali, fatte proprie le indicazioni del Consiglio nazionale;
 7. Approva gli Statuti e loro eventuali modifiche degli Enti, Enti non profit, Consorzi e Società promosse dall'ACAI regionale;
 8. Indica al Presidente Regionale per la nomina, i Presidenti, i Consigli di Amministrazione, i Collegi dei Sindaci, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri degli enti, Enti non profit e Società promosse dall'ACAI regionale, sentita la Direzione Nazionale;
 9. Elegge il Vice-Presidente regionale, che, in caso di impedimento del Presidente regionale, ne fa le veci;
 10. Segnala al Presidente Regionale personalità per la designazione dei rappresentanti dell'ACAI in Organismi o Commissioni a livello regionale;
 11. Individua le linee di attività dell'ACAI regionale e propone il suo assetto organizzativo;
 12. Stabilisce il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti, a livello regionale.

Art. 29 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente regionale dell'ACAI dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. In ogni caso la carica di Presidente Regionale cessa alla convocazione del Congresso Nazionale ACAI.

Il Presidente regionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'ACAI a livello regionale, anche in tutti i gradi di giudizio, può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI regionale. In caso di sua assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vice Presidente regionale.

Il Presidente Regionale nomina in seno al Consiglio Regionale il Tesoriere Regionale; il Presidente Regionale può istituire una segreteria che lo affianchi nell'esercizio delle sue funzioni nominando i singoli componenti e affidando a ciascuno incarichi ad hoc.

Il Presidente esercita i poteri che gli sono conferiti nel rispetto del presente Statuto ed in particolare provvede a:

1. convocare il Consiglio Regionale, presiedendone i lavori;
2. attuare le indicazioni programmatiche approvate nel Congresso nazionale ed i piani annuali di attività predisposti dagli Uffici;
3. nominare su proposta del Consiglio Regionale il Direttore Regionale che potrà in qualunque momento revocare per giusta causa;
4. adottare, in caso di urgenza, sentito il Vicepresidente regionale, i provvedimenti necessari che dovranno essere sottoposti alla successiva ratifica del Consiglio regionale nella prima riunione utile;
5. assumere per conto dell'ACAI regionale, previa preventiva delibera autorizzativa del Consiglio, gli impegni e stipulare i relativi atti e contratti a livello regionale.

Art. 30 - IL DIRETTORE REGIONALE

Il Direttore Regionale viene nominato dal Consiglio regionale e per il suo operato risponde direttamente al presidente regionale.

Il Direttore Regionale ha i seguenti compiti:

1. attua i programmi di espansione deliberati dagli Organi statutari regionali;
2. propone attività per il potenziamento dell'ACAI regionale;
3. mantiene i rapporti dal livello regionale con gli altri livelli organizzativi dell'ACAI;
4. svolge la funzione di segretario nelle riunioni degli Organi regionali, ne redige i

verbalì e custodisce i libri sociali;

5. cura la gestione ordinaria dell'ACAI Regionale, secondo le indicazioni della Direzione Regionale.

L'incarico di Direttore Regionale è gratuito.

Art. 30 bis – IL TESORIERE REGIONALE

Il Tesoriere Regionale è il più stretto collaboratore del Presidente Regionale. Egli cura le finanze dell'associazione regionale ed ha il compito di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale d'intesa con il Presidente Regionale per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Regionale; ha altresì il compito di predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta d'intesa con il Presidente Regionale da sottoporre al Consiglio Regionale per la sua approvazione.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

CENTRO NAZIONALE

Art. 31 - ORGANI SOCIALI

Organi nazionali dell'Associazione Cristiana Artigiani italiani - Centro Nazionale Artigianato - sono:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Consiglio Nazionale;
4. La Direzione Nazionale;
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
6. Il Revisore dei Conti.

Art. 32 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'ACAI. È formato dai delegati eletti nei Congressi provinciali secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento.

Si celebra in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria in caso di decadenza del Consiglio Nazionale, quando la richiesta viene sottoscritta dai 2/3 dei Delegati dell'ultimo Congresso Nazionale o quando viene richiesto dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri e ha i seguenti compiti:

- **a.** eleggere il Presidente Nazionale;
- **b.** eleggere il Consiglio Nazionale;
- **c.** eleggere il Revisore Nazionale dei Conti;
- **d.** eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- **e.** approvare lo Statuto, demandando al Consiglio Nazionale i regolamenti di attuazione. Tali regolamenti devono essere predisposti dalla Direzione Nazionale ed approvati dal Consiglio Nazionale;
- **f.** esaminare la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- **g.** fissare gli indirizzi generali, le finalità ed i programmi operativi di massima dell'Associazione;
- **h.** deliberare sullo scioglimento dell'Associazione a maggioranza qualificata di 4/5 dei delegati eletti.

Il candidato alla Direzione Nazionale deve:

- **a.** avere un'anzianità di iscrizione all'associazione di almeno un anno;
- **b.** non ricoprire incarichi incompatibili.

Gli atti e le delibere congressuali sono impugnabili nel termine di decadenza di trenta giorni a partire dalla data di chiusura dei lavori congressuali.

Art. 33 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale è composto da 16 (sedici) consiglieri eletti dal congresso.

I Consiglieri Nazionali non possono essere nominati Presidenti degli Enti di Servizio

(PATRONATO, ACAI FORMAZIONE, CAF NAZIONALE, ACAI CONSUMATORI, COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI, SINDACATO, FONDAZIONE E CENTRO STUDI).

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

1. il Consulente Ecclesiastico Nazionale;
2. i Segretari Nazionali delle organizzazioni di settori;
3. i Presidenti degli Enti di Servizio (PATRONATO, ACAI FORMAZIONE, CAF NAZIONALE, ACAI CONSUMATORI, COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI, SINDACATO, FONDAZIONE E CENTRO STUDI) e i Presidenti degli Enti convenzionati, per riferire sulla situazione del loro Ente;
4. il Direttore Nazionale con l'incarico di Segretario del Consiglio. Il Segretario è incaricato di verbalizzare gli interventi e sottoporre al Presidente Nazionale il verbale;
5. La Responsabile del Movimento Femminile;
6. Il/La Responsabile del Movimento Nazionale Giovani;
7. Il Presidente della Federazione Pensionati.

Nel caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri Nazionali, essi vengono sostituiti dal primo dei non eletti della lista di appartenenza del consigliere decaduto o dimissionario.

Nel caso in cui, dopo le sostituzioni dei Consiglieri decaduti e/o dimissionari ed esaurimento della lista e il numero dei Consiglieri totali del Consiglio Nazionale risultasse inferiore alla metà più uno, il Consiglio Nazionale decade automaticamente e il Presidente Nazionale, entro 90 giorni, deve convocare il Congresso Nazionale. In caso di dimissioni, di decadenza o di assenza forzata del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario, entro 90 giorni, deve convocare il Congresso Nazionale.

Art. 34 - COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:

1. eleggere la Direzione Nazionale;
2. segnalare al Presidente Nazionale per la nomina di presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri uno tra gli eletti dal Congresso Nazionale in tale organismo;
3. nominare il Revisori dei Conti;
4. definire le linee politiche che l'Associazione porterà avanti per l'anno solare;
5. approvare il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre, proposto dalla Direzione Nazionale;
6. approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, vista la relazione del Revisore dei conti;
7. fissare le quote associative annuali, su proposta della Direzione Nazionale;
8. definire i criteri minimi affinché possa continuare ad esistere un Centro provinciale, secondo quanto previsto nell'art. 2 del Regolamento;
9. deliberare di sciogliere per gravi motivi i Consigli Comunali, Provinciali e Regionali;
10. fornire al Presidente Nazionale ACAI le indicazioni per la nomina di un Commissario nei casi e nei modi previsti dall'art. 39 dello Statuto;
11. approvare gli Statuti delle Organizzazioni, degli Enti non profit, delle Cooperative, dei Consorzi e delle Società promosse dall'ACAI, su proposta della Direzione Nazionale;
12. fornire al Presidente Nazionale ACAI le indicazioni per le nomine: del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e/o Direttivo, il Collegio dei Sindaci, il Revisore dei Conti di tutte le organizzazioni di emanazione ACAI siano essi l'ACAI PATRONATO, IL SINDACATO, i CAF, L'ACAI CONSUMATORI, GLI ENTI NON PROFIT, LE SOCIETÀ ed ogni ORGANIZZAZIONE promossa e partecipata ACAI;
13. eleggere, fra i Consiglieri eletti dal Congresso, i sette componenti che faranno parte della Direzione Nazionale;
14. ha facoltà di cooptare nuovi membri tra esperti di specifiche materie, senza diritto di voto e con diritto di parola;

15. fornire al Presidente Nazionale, le indicazioni per le nomine dei componenti dei CAF di ACAI: per il “Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ACAI Imprese s.r.l.”.

Art. 35 – DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è composta da:

1. Presidente Nazionale;
2. 7 Consiglieri.

Il consulente Ecclesiastico nazionale partecipa alle riunioni con diritto di parola.

Il Direttore Nazionale e il Segretario Nazionale partecipano alle riunioni per affiancare il Presidente Nazionale nel corretto e più efficiente svolgimento dell'O.d.g. dotandosi di tutti i documenti necessari al Presidente Nazionale per le attività dell'intera seduta. Il Segretario Nazionale ha il compito di redigere il verbale.

La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:

- **a.** indicare al Presidente Nazionale una personalità da nominare per il ruolo di Direttore Nazionale, che abbia particolari competenze ed esperienze in ambito di direzione fissandone compiti e poteri; nominare o destituire, su proposta del Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, determinandone i poteri ed i compiti;
- **b.** deliberare l'investitura di personalità per rappresentare l'ACAI, su proposta del Presidente Nazionale poi chiamato alla nomina per formalizzare le designazioni degli stessi, in seno ad Organismi o Commissioni pubbliche e private;
- **c.** individua le linee di attività dell'ACAI e propone il suo assetto organizzativo;
- **d.** approvare o modificare i piani annuali predisposti dagli uffici dell'ACAI;
- **e.** predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo con l'indicazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- **f.** predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- **g.** proporre modifiche al regolamento, parte integrante dello Statuto dell'ACAI;
- **h.** stabilire il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale, nonché le modalità per le assunzioni, le promozioni ed i licenziamenti;
- **i.** proporre al Presidente nazionale la convocazione del Consiglio nazionale;
- **j.** compiere indagini istruttorie e verificare il buon andamento sociale e contabile delle sedi Comunali, Provinciali e Regionali e, se del caso, intraprendere provvedimenti e sanzioni. Nelle ipotesi più gravi, proporre al Consiglio Nazionale lo scioglimento delle stesse per gravi irregolarità secondo quanto stabilito all'art. 39 dello Statuto.

La Direzione Nazionale si riunisce nei modi e termini così come previsti dall'art. 38 del Regolamento.

Nell'ambito della Direzione Nazionale ACAI, con funzioni di consulenza, è costituito il Comitato Organizzativo Sviluppo Imprenditoriale Servizi Interdisciplinari ACAI in sigla COSISIA.

Il COSISIA è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto dal presidente del ACAI PATRONATO, dal Presidente dell'ENTE FORMAZIONE, dal Presidente del CAF ACAI IMPRESA, dal Presidente del SINDACATO promosso dall'ACAI, dal Presidente dell'ACAI CONSUMATORI, dal Presidente del COMITATO NAZIONALE ACAI EVENTI, dal Presidente della FONDAZIONE ACAI, dal Presidente del Centro Studi, dal Direttore Nazionale ACAI, dal Direttore Generale di ACAI PATRONATO, dai Direttori Tecnici dei CAF e dal Direttore Generale del SINDACATO, dal Direttore Nazionale di ACAI Consumatori, dal Direttore Nazionale di ACAI EVENTI e dal Direttore Nazionale della FONDAZIONE ACAI, dal Direttore del Centro Studi.

Il Comitato, su richiesta della Direzione Nazionale:

- Esamina le realtà operative dei servizi erogati, per la loro efficienza e per valutare se gli stessi vengono svolti in base alle normative che li regolano;
- Suggerisce piani di attività per offrire agli utenti centri per una pluralità di servizi;

- Individua i necessari sostegni economici per lo sviluppo di realtà di base non autosufficienti, proponendo soluzioni.

Art. 36 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di indicare, con una propria motivata delibera assunta all'unanimità, al Presidente Nazionale per la nomina, una personalità, per il ruolo prestigioso di Presidente Onorario dell'ACAI, individuata tra gli associati che abbiano ben operato meritando per le attività svolte a beneficio e per il lustro dell'Associazione tale incarico oppure indicando una eminente personalità italiana o straniera distintasi in ambito imprenditoriale, culturale, sociale, accademico, scientifico o anche in quello istituzionale pubblico e/o privato.

Il Presidente Onorario ha un ruolo di rappresentanza ideale e di prestigio, ma non ha poteri di gestione o rappresentanza legale. Egli può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione ed ha termine con l'esaurirsi del mandato del Consiglio Nazionale che lo ha nominato. Per il Presidente Onorario può essere prevista una indennità mensile fissata dal Consiglio Nazionale. Al **Presidente Onorario**, il Presidente Nazionale conferisce, con proprio provvedimento, la **tessera associativa di Socio Onorario**. La tessera di **Socio Onorario** può altresì essere conferita dal Presidente Nazionale a personalità, persone fisiche e/o soggetti giuridici che abbiano acquisito **particolari benemeritenze o meriti**, analoghi a quelli richiesti per la nomina del Presidente Onorario. La qualifica di **Socio Onorario** comporta i medesimi diritti e obblighi previsti per i soci ordinari. I Soci Onorari sono iscritti nell'**Albo dei Soci Onorari dell'ACAI**.

Art. 37 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale, ha l'autorità della firma e può stare in ogni grado di giudizio; può inoltre conferire deleghe o procure. Per tutti gli atti è domiciliato presso la sede sociale dell'ACAI. È facoltà del presidente nominare consiglieri supplenti in Direzione Nazionale anche in funzione dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio Nazionale per effetto di cooptazioni.

Il Presidente Nazionale nomina i componenti della Segreteria Nazionale che lo assisteranno nell'espletamento delle sue funzioni:

1. Il Segretario Nazionale;
2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale ACAI-ULA;
3. Il Responsabile Nazionale dei CCNL;
4. Il Responsabile Nazionale allo Sviluppo Associativo;
5. Il Responsabile Nazionale delle Pubbliche Relazioni e Comunicazione;
6. Il Responsabile Nazionale Web e Social;
7. Il Responsabile Nazionale per le Convenzioni.

Al Presidente Nazionale compete la nomina di:

- **a.** tre Vice-Presidenti Nazionali di cui uno con funzioni di Vicario, che in caso di impedimento del Presidente Nazionale ne fa le veci e del Tesoriere Nazionale, tutti individuati tra i componenti della Direzione Nazionale; Egli può altresì affidare a ciascuno dei Consiglieri Nazionali specifiche deleghe;
- **b.** Firma gli atti e i documenti dell'Associazione;
- **c.** Accende ed estingue conti correnti bancari e postali e rilascia quietanze a qualsiasi titolo;
- **d.** Compie operazioni bancarie utili al conseguimento dei fini statutarie dell'Associazione;
- **e.** Firma gli atti di natura amministrativa e contabile;
- **f.** Convoca la Direzione Nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri;
- **g.** Assume delibere nei casi urgenti da sottoporre alla ratifica della Direzione

- Nazionale alla prima riunione utile;
- **h.** Convoca il Consiglio Nazionale;
- **i.** Nomina e revoca i Presidenti Regionali fra i Presidenti provinciali della Regione;
- **j.** Nomina e revoca i delegati al tesseramento per Comuni e Province di nuova costituzione, delegati che restano in carica fino alla prima assemblea comunale o provinciale;
- **k.** Nomina e revoca i commissari comunali, provinciali e regionali.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile esclusivamente solo per un secondo

ulteriore mandato. La carica di Presidente Nazionale non è incompatibile con quella di Presidente degli Enti, Sindacati e delle Società promossi dall'ACAI.

In caso di dimissioni o decadenza, gli succede il Vice Presidente Vicario che avrà il compito di convocare il Congresso Nazionale.

Al Presidente può essere riconosciuta, con delibera approvata a maggioranza dai 2/3 del Consiglio nazionale, una indennità di carica.

Art. 38 - IL DIRETTORE NAZIONALE

- **a.** viene nominato dalla Direzione Nazionale;
- **b.** è capo del personale;
- **c.** collabora con il Presidente;
- **d.** risponde al Presidente del proprio operato;
- **e.** ha la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale e propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;
- **f.** propone ed attua, secondo le decisioni adottate dal Consiglio nazionale e dalla Direzione Nazionale, i programmi organizzativi di potenziamento e di espansione dell'Associazione;
- **g.** mantiene i rapporti con i Comitati Regionali ed i Centri Provinciali;
- **h.** partecipa a tutte le riunioni tecnico/amministrative a titolo consultivo;
- **i.** funge da segretario del Consiglio nazionale e della Direzione Nazionale;
- **j.** cura l'amministrazione e dispone i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, secondo le direttive della Direzione Nazionale;
- **k.** il Direttore non può rivestire la qualifica di Consigliere Nazionale né ricoprire cariche associative a qualsiasi livello territoriale;
- **l.** Redige i verbali e custodisce i relativi libri.

Art. 39 – MISURE DI SALVAGUARDIA A GARANZIA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI

Il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Nazionale, può comportare da parte del Consiglio Nazionale il Commissariamento della sede Comunale o Provinciale ovvero la revoca del Presidente Regionale, ove configurino un grave, reiterato ed insanabile contrasto con la posizione assunta dalla Sezione Comunale, Provinciale o Regionale. Ove il Consiglio nazionale rilevi fattispecie in cui possano rientrare le violazioni suindicate, nella prima sessione utile, con delibera adottata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'organo, il Consiglio medesimo nominerà un Commissario assegnandogli compiti e poteri dettagliati nella medesima delibera. Tale Commissario agirà quale mandatario in rappresentanza del Consiglio Nazionale e non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera prestata, salvo il rimborso delle spese vive documentate ove previsto nell'incarico affidatogli.

Il Consiglio nazionale, sulla scorta della relazione fornita dal Commissario, adotterà con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'organo, i conseguenziali provvedimenti, sentiti gli organi territoriali interessati che, nei casi di particolari gravità accertate, determineranno lo scioglimento degli enti territoriali. Al Commissario, in tale ultima ipotesi, verrà assegnato il compito di convocare, entro quarantacinque giorni dalla delibera di

scioglimento, il congresso della corrispondente struttura organizzativa.

Art. 40 - OBBLIGAZIONI

L'ACAI Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni attive e passive assunte dal suo legale rappresentante, mentre non risponde delle obbligazioni, compresa l'assunzione di personale, assunte dai Presidenti delle strutture organizzative a carattere territoriale di cui all'art. 12, primo comma, nn. 1), 2) e 3) del presente Statuto e/o eventualmente assunte dai delegati al tesseramento di cui all'art. 37 punto J i quali rispondono direttamente, nei confronti

dei terzi, dello Stato, degli enti pubblici e privati, degli Enti Locali, avendo essi la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'ACAI relativamente ai loro rispettivi livelli e mandati. Detti Presidenti e/o Commissari non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati nella responsabilità dall'ACAI Nazionale.

Il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Vicario, quest'ultimo su delega del Presidente, potranno assumere impegni ed obbligazioni di qualsiasi natura.

Art. 41 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale viene predisposto dalla Direzione Nazionale entro il 30 aprile e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approvato entro il 30 giugno dal Consiglio nazionale.

Il bilancio viene rimesso ai membri del Consiglio Nazionale assieme alla lettera di convocazione.

In occasione del Congresso nazionale, il Consiglio Nazionale uscente deve approvare il bilancio consuntivo sino alla data del Congresso.

Art. 42 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote sociali contributive e di tesseramento;
- b. contributi dello Stato;
- c. contributi degli Enti locali;
- d. contributi degli Enti pubblici e privati;
- e. contributi di Organismi Europei;
- f. contributi degli Enti aderenti;
- g. lasciti e donazioni;
- h. servizi ai soci;
- i. proventi di attività sociali;
- j. ogni altra eventuale entrata.

Art. 43 - ORGANIZZAZIONI DI SETTORE

Le organizzazioni di settore, istituite dal Consiglio Nazionale, sono formate dalle imprese di mestieri omogenei e strutturate in sede provinciale e nazionale.

Le assemblee di base, costituite dai titolari dell'impresa, eleggono la rappresentanza provinciale, composta da un Comitato formato dal Segretario e da 1 Consigliere.

L'Assemblea nazionale, formata da 1 delegato ogni 50 imprese, eletto dall'assemblea provinciale, è rappresentata da un Segretario nazionale, da un Vice Segretario e da tre Consiglieri.

Le rappresentanze provinciali e nazionale vengono elette dalle assemblee ogni cinque anni.

Le organizzazioni di settore, che fanno parte integrante dell'ACAI provinciale e nazionale, hanno le seguenti competenze:

- **a.** elaborano le politiche sindacali di propria competenza, secondo le direttive del Consiglio Nazionale;
- **b.** stipulano contratti di lavoro che sottopongono preventivamente all'autorizzazione del Consiglio nazionale e gestiscono le politiche contrattuali;

- **c.** rappresentano le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali;
- **d.** promuovono e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo economico;
- **e.** elaborano e propongono all'ACAI provinciale apposite iniziative volte alla erogazione di specifici servizi alle proprie imprese di categoria;
- **f.** identificano i problemi tecno-produttivi, gestionali, amministrativi e di mercato, nella loro specificità per gruppi omogenei di imprese, comprese le questioni attinenti i rapporti contrattuali con la committenza;
- **g.** propongono e curano pubblicazioni specializzate e promozionali;
- **h.** svolgono attività promozionali in campo associativo.

Art. 44 - ASSEMBLEA ANNUALE

1. Annualmente è convocata un'Assemblea per l'ACAI e le strutture collegate. Tale Assemblea deve esaminare lo stato di attuazione degli indirizzi e del programma formulati dal congresso, nonché le proposte della Associazione anche nei confronti delle istituzioni pubbliche. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale.
2. L'Assemblea è composta dai componenti degli Organi Nazionali della Associazione (Consiglio Nazionale, Direzione Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri); dai presidenti o Commissari e dai Direttori dei Centri Provinciali e Regionali dell'Associazione; dai componenti del Consiglio Nazionale del Patronato, dell'ACAI Formazione, del CAF Nazionale, del Consiglio Direttivo del Sindacato, dell'Imprenditoria Femminile, del Movimento giovanile, della Federazione dei Pensionati e delle altre strutture nazionali della Associazione;
3. Sono membri dell'Assemblea nazionale un numero di titolari di impresa eletti dalle Assemblee provinciali ogni cinque anni;
4. All'assemblea possono essere invitati:
 - **a.** funzionari dell'Associazione e Dirigenti delle strutture e degli enti aderenti riconosciuti e censiti nel ruolo nazionale;
 - **b.** esponenti di istituzioni pubbliche competenti in materia cooperativa e di organizzazioni economiche, sociali e politiche;
5. L'Assemblea non è convocata negli anni in cui ha luogo il Congresso Nazionale.

ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

Art. 45

Gli artigiani delle diverse categorie si riuniscono in assemblee provinciali per lo studio dei loro problemi. Ogni cinque anni ciascuna Assemblea elegge il Presidente provinciale della categoria, che partecipa al Consiglio provinciale con voto consultivo ed elegge i delegati al Congresso nazionale di categoria.

Art. 46

Il Congresso Nazionale di categoria si celebra ogni cinque anni per eleggere il presidente e l'Esecutivo nazionale ed elaborare progetti di settore da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale. I Congressi Nazionali di categoria sono presieduti dal presidente nazionale o da un vice presidente nazionale dell'ACAI. Ciascun Congresso designa il proprio rappresentante nella Consulta Nazionale di settore.

TITOLO VI

MOVIMENTI NAZIONALI

Art. 47

- **a.** Movimento Nazionale Femminile.
- **b.** Movimento Nazionale Giovani.
- **c.** Federazione Nazionale Pensionati.

I Movimenti e le Federazioni sono dotati di propri statuti e regolamenti. La Direzione Nazionale, entro 12 mesi dal congresso, approva gli statuti e i regolamenti dei rispettivi movimenti. I Movimenti ACAI possono avere un proprio tesseramento non valido ai fini congressuali.

TITOLO VII

VOLONTARIATO

Art. 48

L'ACAI promuove il volontariato come risorsa basilare per il sostentamento della sua vita associativa e della attività di solidarietà con le persone, la famiglia e le comunità organizzate.

TITOLO VIII

REVISORE DEI CONTI

Art. 49

A livello nazionale viene eletto il Revisore Unico iscritto all'albo dei revisori legali, ai sensi del D.lgs. 39/2010, con la funzione di verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere.

Per ogni riunione il Revisore Unico redige il verbale da trascrivere e firmare nell'apposito registro. Apposita relazione deve essere compilata sui bilanci ricevuti dalla Direzione Nazionale, ed è da sottoporre alla approvazione del consiglio.

Il Revisore Unico, unitamente a due supplenti, viene eletto ogni 5 anni dal Congresso Nazionale.

Il Revisore Unico, che accerti irregolarità nella gestione contabile deve, oltre che verbalizzare quanto riscontrato, riferire immediatamente al Presidente.

TITOLO IX

GARANZIE STATUTARIE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 50

Nel Congresso Nazionale viene eletto il Collegio dei Probiviri con la funzione di dirimere le controversie all'interno dell'ACAI.

Il Collegio è composto da tre Probiviri effettivi e da due supplenti, di cui uno possibilmente avvocato, che non rivestono alcuna carica all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica in via ordinaria per cinque anni, in via straordinaria fino alla celebrazione del nuovo Congresso.

Il Presidente del Collegio viene nominato tra i Probiviri effettivi dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri opera secondo quanto previsto all'art. 41 del Regolamento.

Art. 51

Il Collegio dei Probiviri, che ha sede presso la sede Nazionale dell'ACAI, ha giurisdizione esclusiva su tutti gli iscritti e decide su ogni controversia che possa insorgere tra i soci in rapporto all'oggetto sociale.

In particolare decide:

- **a.** sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari intrapresi nei confronti dei soci sia anche per indisciplina od indegnità;
- **b.** sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
- **c.** sui provvedimenti di scioglimento dei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali, assunti dal Consiglio Nazionale e su quelli di urgenza assunti dal Presidente Nazionale;
- **d.** sui ricorsi presentati dai singoli soci o da Organi periferici dell'ACAI contro

provvedimenti del consiglio provinciale o di altri Organi dell'ACAI operanti in provincia

ritenuti fondati su violazione dello Statuto;

- e. su questioni di rilevanza comunale, provinciale e regionale in base alla richiesta dei relativi organi;
- f. su tutti i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Direzione Nazionale.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro rituale, senza particolari formalità ma il suo giudizio è inappellabile.

Gli espulsi per indisciplina e per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri, su istanza dell'interessato.

TITOLO X

ORGANI UFFICIALI DI STAMPA

Art. 52

Organi ufficiali di stampa dell'ACAI sono la rivista Periodica "ITALIARTIGIANA" ed il notiziario mensile, i quali devono fornire il massimo di informazione alle sedi periferiche dell'Associazione e dei propri enti di servizio, anche mediante l'uso di mezzi telematici.

TITOLO XI

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 53 - INCOMPATIBILITÀ

I soci non possono essere iscritti ad altre Organizzazioni i cui statuti contemplino fini che siano in palese contrasto con i principi fondativi e spirituali di ACAI.

L'incarico di Revisore dei Conti, di membro del Collegio dei Probiviri e di Direttore Nazionale sono incompatibili con le cariche di Dirigente Nazionale, e/o di Presidente Regionale, Provinciale e Comunale dell'ACAI nonché degli Enti di emanazione e/o partecipati dall'ACAI, come sono incompatibili quelli ricoperti in Enti e/o Organizzazioni di interesse contrario all'ACAI. Non sono eleggibili alla carica di Presidente Nazionale dell'Associazione, i Soci ACAI che ricoprono incarichi di Governo, Organizzazione Sindacale e/o di Categoria di interesse palesemente contrario all'ACAI.

L'opzione va fatta entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Trascorso tale periodo, la decadenza opera automaticamente.

Incompatibili sono gli incarichi di Dirigente ACAI, a qualsiasi livello, con Dirigente di altre associazioni o Confederazioni artigiane o similari.

Incompatibili sono gli incarichi di dirigenti ACAI, a qualsiasi livello con il ruolo di dipendente dell'Associazione o degli Enti collaterali.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Collegio Nazionale dei probiviri, che dovrà pronunciarsi in via definitiva; il ricorso non sospende la decadenza.

Art. 54 - DECADENZA

I Componenti gli Organi a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono considerati automaticamente decaduti e tali dichiarati dal Consiglio competente (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale).

Nel caso fosse presentata una mozione di sfiducia, la stessa dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da parte dei rispettivi Consigli (Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale). I membri sfiduciati si intenderanno dimissionari e dovranno essere sostituiti entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso di sfiducia ai Presidenti, sino alla nuova elezione, le funzioni vengono esercitate dai Vice Presidenti.

Art. 55 - PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

I Consigli Provinciali e i Consigli Regionali hanno l'obbligo di invitare nelle riunioni ufficiali i Consiglieri Nazionali dell'Associazione residenti nel proprio territorio i quali hanno diritto di parola nelle predette riunioni.

TITOLO XII

CONSEGNE

Art. 56

Le Presidenze uscenti a qualsiasi livello sono tenute a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

TITOLO XIII

INTESTAZIONE ACAI

Art. 57

L'intestazione ufficiale ACAI non può essere abbinata a sigle di altre associazioni.

TITOLO XIV

MODIFICHE STATUTARIE E NORME FINALI

Art. 58

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale.

Art. 59

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Tutti gli Statuti degli Enti dei servizi e dei Movimenti dell'ACAI dovranno essere adeguati al presente Statuto entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 61

Gli Organi di Amministrazione degli Enti Promossi e controllati dall'ACAI rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione, i quali, vengono sciolti di diritto e devono essere rinnovati entro i tre mesi successivi alla celebrazione del Congresso Nazionale.

Art. 62

Il Congresso attribuisce al Presidente Nazionale eletto espresso mandato per il coordinamento formale, l'adeguamento alle normative di legge e l'espletamento di tutte le formalità necessarie per la sua registrazione e domanda al Consiglio Nazionale l'approvazione del regolamento di esecuzione del Presente Statuto.

Art. 63

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.

REGOLAMENTO ACAI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - UNICITÀ ACAI

La denominazione ufficiale ACAI - Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato - è unica sul piano nazionale e non può essere abbinata a sigle di altre Associazioni e Confederazioni.

Art. 2 - RICONOSCIMENTO SEDI

Una sede comunale o provinciale per essere riconosciuta deve dimostrare la sua valida presenza associativa sul territorio sia per quanto riguarda gli iscritti che per la capacità di erogare servizi promossi dalla Associazione Nazionale. Una sede provinciale per essere riconosciuta deve, altresì, avere un numero di iscritti non inferiore a 100; in presenza di particolari e comprovate necessità la Direzione Nazionale può autorizzare il riconoscimento di una sede Provinciale il cui numero di iscritti sia inferiore a 100. Una sede comunale o provinciale che non rispetta, nell'arco di un intero anno, quanto esposto precedentemente può essere sciolta o commissariata.

Lo scioglimento per ogni livello Comunale, Provinciale o Regionale deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta del Direzione Nazionale, mentre la nomina del Commissario è di competenza del Presidente Nazionale.

Ai componenti degli Organi sciolti o commissariati, il provvedimento deve essere comunicato per iscritto con le relative motivazioni.

Art. 3 - TESSERAMENTO

Il tesseramento è regolare se viene effettuato secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Nazionale ACAI in attuazione dello Statuto e del Regolamento.

Un tesseramento si è chiuso regolarmente quando, entro la data stabilita:

1. sono stati inviati gli elenchi dei soci;
2. è stato rimesso l'importo spettante ai vari livelli associativi.

Chi non è socio, regolarmente tesserato, decade da ogni diritto e non può essere eletto, né continuare a mantenere cariche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Se a chiusura del tesseramento, il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale competente non hanno provveduto a regolarizzare la situazione (invio alla sede Nazionale dell'elenco tesseramento e contributo previsto), decadono. In tal caso si può intraprendere la procedura di cui all'art. 39 dello Statuto.

Ai fini congressuali è valido soltanto il tesseramento dell'Associazione, mentre non ha alcuna efficacia il tesseramento degli Enti di servizio e Enti collaterali.

Art. 3 bis

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Associazione, la tutela dell'interesse comune e la stabilità delle deliberazioni degli organi associativi, ogni socio e avente diritto è tenuto ad osservare i principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e ordinaria diligenza.

In particolare:

- **a.** il socio ha il dovere di informarsi, utilizzando i canali ufficiali dell'Associazione o richiedendo chiarimenti agli organi competenti, sugli atti e sulle convocazioni riguardanti la vita associativa;
- **b.** eventuali contestazioni relative alla convocazione, alle procedure o allo svolgimento dei lavori devono essere formulate tempestivamente e, comunque,

prima della conclusione dei lavori dell'organo interessato, affinché possano essere immediatamente esaminate;

- **c.** le impugnazioni delle deliberazioni devono essere proposte entro il termine previsto dallo Statuto o dal Regolamento; decorso tale termine, decadono le contestazioni fondate su vizi di forma o di procedura, fatti salvi i casi previsti dalla legge;
- **d.** le deliberazioni degli organi associativi sono improntate al principio della loro conservazione e stabilità e non possono essere invalidate per irregolarità meramente formali che non abbiano inciso in modo sostanziale sulla formazione della volontà dell'organo deliberante o sull'esercizio dei diritti degli aventi diritto.

Art. 4 - DELEGHE CONGRESSUALI

La partecipazione dei delegati ai Congressi che si tengono ai vari livelli associativi avviene nel modo seguente:

1. **Al Congresso Provinciale**, delle province con più di 100 associati, vi partecipano i delegati eletti nei congressi comunali in ragione di:
 - **a.** 1 delegato ogni 20 iscritti o frazione non inferiore a 10, per le province fino a 500 iscritti;
 - **b.** 1 delegato ogni 40 iscritti o frazione non inferiore a 15, per le province oltre i 500 iscritti.
2. **Al Congresso Nazionale** vi partecipano i delegati eletti nei congressi provinciali in ragione di: 1 delegato per ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 50.

Ogni delegato può avere una sola delega.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ADEMPIMENTI CONGRESSUALI

Art. 5

Il Congresso Comunale dei soci o il Consiglio Comunale sono convocati in via ordinaria dalla Direzione Comunale; in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 2/3 dei soci o dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata almeno con 7 giorni di anticipo, mediante affissione dell'avviso nella sede e pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione Nazionale ACAI www.acainazionale.it che ne attesterà l'avvenuto adempimento.

L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo di riunione;
3. l'ora della convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso in cui siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazioni delle liste; della convocazione deve essere data tempestivamente informazione alla Direzione Provinciale, la quale provvederà ad inviare un suo rappresentante a presiedere l'Assemblea.

Trascorsa 1 ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante provinciale, l'Assemblea inizia i lavori.

Art. 6

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è valida se è presente la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 7

In apertura dei lavori l'Assemblea:

- **a.** elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- **b.** elegge la Commissione Elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- **c.** stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori non inferiore a quello almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 8

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale da eleggere è in numero di 3, qualunque sia il numero dei soci.

Art. 9 - MODALITÀ PRESENTAZIONE LISTE

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;
2. far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso e risulteranno eletti i candidati che porteranno il maggior numero di voti secondo il numero di consiglieri da eleggere.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. Risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 2/3 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/3 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda;
3. ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista.

Risulteranno eletti i primi 2 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti nella lista vincente e il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di voti alla lista che si è candidata seconda.

Art. 10

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 11

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Comunale.

Il Consiglio decade se la metà più 1 dei membri eletti vengono a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 12

I verbali delle elezioni del Consiglio Comunale e della Direzione Comunale dovranno essere trasmessi alla Direzione provinciale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 13

La Direzione Comunale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ADEMPIMENTI CONGRESSUALI

Art. 14

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria dal Consiglio Provinciale o, in via straordinaria, dal Commissario indicato dalla Direzione Nazionale e nominato dal Presidente Nazionale in base all'art. 21 dello Statuto oppure su richiesta scritta di almeno 2/3 degli iscritti nei centri comunali. La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso nella sede comunale e provinciale almeno 7 giorni prima della data fissata e pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione Nazionale ACAI www.acainazionale.it che ne attesterà l'avvenuto adempimento. Ovvero, nell'ipotesi il Congresso sia formato dai delegati comunali, è anche necessario darne avviso agli stessi anche attraverso posta elettronica.

L'invito deve precisare:

- **a.** l'ordine del giorno dei lavori;
- **b.** la data e il luogo della riunione;
- **c.** l'ora della prima e della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nel caso siano all'ordine del giorno elezioni, l'invito deve indicare chiaramente le modalità di presentazione delle liste. Della convocazione deve essere data tempestiva informazione alla Direzione Nazionale la quale provvederà ad inviare un suo rappresentante a presiedere il Congresso. Trascorso un'ora dalla prima convocazione, in assenza del rappresentante della Direzione Nazionale il Congresso inizia i lavori presieduto da una persona designata dallo stesso su proposta del Presidente o del Commissario.

Art. 15

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali; in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 16

In apertura dei lavori il Congresso:

- **a.** elegge l'Ufficio di Direzione Nazionale della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- **b.** elegge la Commissione verifica poteri;
- **c.** elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzione;
- **d.** stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati che saranno sottoscritte da un numero di presentatori almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.

I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 17

Il numero dei componenti il consiglio provinciale da eleggere va da un minimo di 5 ad un massimo di 9 qualunque sia il numero di soci.

Art. 18 - MODALITÀ PRESENTAZIONE LISTE

I candidati non possono:

1. sottoscrivere liste;
2. far parte della Commissione Elettorale.

Una lista presentata deve essere sottoscritta da un numero di presentatori almeno pari al doppio del numero di consiglieri da eleggere.

Se viene presentata una sola lista, questa non può essere a numero chiuso.

Se vengono presentate più liste si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

1. le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
2. risulta vincente la lista che riporta il maggior numero di voti. Alla lista vincente spettano i 4/5 dei consiglieri da eleggere; i restanti 1/5 dei consiglieri spettano alla lista che si è classificata seconda;
3. ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista.

Risulteranno eletti i candidati più votati, in caso di presentazione di una sola lista; in caso di presentazione di più liste, risulteranno eletti i 4/5 dei candidati più votati nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti, ed il candidato più votato nella lista classificatasi al secondo posto.

Art. 19

Entro 15 giorni gli eletti, su convocazione del Consigliere anziano, si riuniscono e procedono alla elezione del Presidente. Risulta eletto chi ottiene più voti. In seguito, con le stesse modalità, sarà eletto il Vice Presidente.

Art. 20

I verbali del Congresso e delle elezioni del Consiglio Provinciale e della Direzione Provinciale dovranno essere trasmessi alla Direzione Nazionale entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

Art. 21

Il Consiglio provinciale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 volte l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione deve essere inviata con almeno 7 giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la metà più 1 dei Consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista, fino alla metà dei membri eletti del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio decade se la metà più 1 dei membri eletti vengono a mancare per dimissione o per altri motivi.

Art. 23

La Direzione Provinciale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

ORGANIZZAZIONE REGIONALE NON ELETTIVA

Art. 24

Il Consiglio Regionale è convocato in via ordinaria dal Presidente eletto ovvero su richiesta di almeno la metà dei Presidenti Provinciali che lo compongono. Nominato il Presidente questi provvede alla convocazione ordinaria del Consiglio. In via straordinaria il Consiglio Regionale è convocato dalla Direzione Regionale o su richiesta scritta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio.

L'invito deve essere spedito a tutti i componenti con almeno 7 giorni di anticipo, secondo le modalità previste per legge.

L'invito deve precisare:

1. l'ordine del giorno dei lavori;
2. la data e il luogo della riunione.

Art. 25

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 26

Il verbale delle riunioni deve essere trasmesso alla Direzione Nazionale entro 15 giorni.

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA CONGRESSUALE NAZIONALE

ORGANI NAZIONALI

Art. 27

Il Congresso Nazionale è indetto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 32 dello Statuto e reso noto con le modalità di cui ai commi seguenti.

La delibera di convocazione stabilisce i limiti temporali massimi entro i quali devono essere celebrati i pre-Congressi provinciali per le elezioni dei delegati.

Art. 28

La convocazione del Congresso Nazionale è resa nota ai Presidenti Regionali, ai Presidenti Provinciali, ai Commissari Regionali, ai Commissari Provinciali ed ai delegati eletti mediante affissione dell'avviso in ciascuna sede comunale e provinciale almeno 15 giorni prima della data fissata, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione Nazionale ACAI www.acainazionale.it che ne attesterà l'avvenuto adempimento. L'invito per il Congresso Nazionale viene spedito ai Presidenti Regionali, ai Presidenti Provinciali ed ai delegati eletti con almeno 7 giorni di anticipo.

L'invito deve precisare:

- **a.** l'ordine del giorno dei lavori;
- **b.** la data e il luogo della riunione;
- **c.** l'ora della prima e della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora;
- **d.** le modalità riguardanti la presentazione delle liste.

Art. 29

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Provinciali in ragione di 1 delegato per ogni 100 iscritti o frazione non inferiore a 50. Il Consiglio Nazionale può prevedere un rapporto tra delegati e soci diverso da quanto sopra, e in deroga all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 30

Ogni delegato esercita il diritto di voto in base al numero dei voti che rappresenta. È ammessa la delega tra delegati della stessa provincia. In ogni caso, ogni delegato può avere una sola delega. Se una provincia viene rappresentata da un solo delegato, in questo caso è ammessa la delega a un delegato di un'altra provincia. Ai fini del calcolo dei soci di cui al primo comma, si considera la media aritmetica degli iscritti relativa al periodo compreso tra l'anno in cui è stato celebrato il precedente Congresso e l'anno antecedente il Congresso da celebrare.

Art. 31

Per la validità della votazione si richiede in prima convocazione la rappresentanza del 50,1% dei voti congressuali; in seconda convocazione le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 32

In apertura dei lavori il Congresso:

- **a.** elegge l'Ufficio di Presidenza della seduta e fissa le modalità per lo svolgimento della medesima;
- **b.** elegge la Commissione verifica poteri;
- **c.** elegge la Commissione elettorale composta da almeno 3 membri e stabilisce le modalità per le operazioni elettorali che devono svolgersi senza interruzioni;
- **d.** stabilisce il termine di tempo entro il quale debbono essere presentate le liste dei candidati al Consiglio Nazionale che saranno sottoscritte da un numero di delegati congressuali di numero almeno pari a quello dei consiglieri da eleggere. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale e non possono sottoscrivere le liste.

Art. 33

I delegati presentano alla Commissione verifica poteri il modulo con il quale la Direzione Nazionale riconosce loro il diritto di rappresentanza e indica il numero dei voti.

La Commissione verifica poteri riceve anche eventuali ricorsi contro l'assegnazione del numero dei voti e decide su tutti i ricorsi nel termine massimo di un'ora prima delle votazioni.

Art. 33 bis

I delegati e gli aventi diritto sono tenuti a formulare ogni contestazione relativa alla convocazione, all'accreditamento, alle procedure congressuali o allo svolgimento dei lavori prima della chiusura del Congresso, alla Commissione verifica poteri, affinché possa essere immediatamente esaminata dagli organi competenti. In mancanza, le contestazioni fondate su circostanze conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza non potranno essere successivamente proposte, anche in caso della mancata partecipazione al Congresso quando è conseguente a libera scelta del soggetto regolarmente convocato, che di fatto non costituisce di per sé motivo idoneo a giustificare la proposizione di contestazioni, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Le deliberazioni congressuali sono improntate ai principi della conservazione degli atti e della tutela dell'affidamento dell'Associazione e dei soci.

Art. 34

Se viene presentata una sola lista per l'elezione del Consiglio Nazionale, questa non può essere a numero chiuso e, conseguentemente, dovrà contenere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere. In tal caso saranno eletti i primi 16 in ordine di collocazione nella lista e il primo della lista sarà eletto Presidente Nazionale.

Se vengono presentate più liste, si adotta il sistema maggioritario. Per cui:

- **a.** le liste non potranno contenere un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
- **b.** la lista che avrà riportato il maggior numero di voti eleggerà il primo della lista Presidente Nazionale e i primi 15 Consiglieri Nazionali secondo l'ordine di collocazione dei candidati nella lista medesima;
- **c.** le altre liste sconfitte e cosiddette di minoranza eleggeranno i rimanenti 4 Consiglieri Nazionali solo se avranno ottenuto voti almeno pari al numero dei consiglieri da eleggere, cioè 16;
- **d.** ogni lista di minoranza che otterrà almeno 16 voti eleggerà 1 Consigliere Nazionale ed eleggerà il successivo al raggiungimento dei 32 voti e così avanti di 16 voti in 16 voti fino alla elezione dei 4 consiglieri da eleggere;
- **e.** nel caso in cui nessuna delle altre liste di minoranza dovesse raggiungere il risultato minimo dei 16 voti è garantito il diritto di tribuno e saranno tra queste liste di minoranza le prime due più votate ad eleggere i loro capolista Consiglieri Nazionali, mentre i restanti 2 Consiglieri Nazionali da eleggere risulteranno eletti tra i candidati della lista vincente in ordine di collocazione nella stessa;
- **f.** ciascun delegato esprime il suo voto in favore di una sola lista nella sua interezza.

Art. 35

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno. In via straordinaria si riunisce ogni qual volta la Direzione Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri.

La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica, e deve indicare l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione è presieduta da un consigliere nominato, di volta in volta, dal Presidente.

Art. 36

I Consiglieri Nazionali, assenti per tre volte di seguito senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti.

I Consiglieri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto nella stessa lista.

Art. 37

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Direzione Nazionale, è necessario, in seconda convocazione, il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 38

La Direzione Nazionale si riunisce in via ordinaria bimestralmente ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica della cui avvenuta ricezione il destinatario è tenuto a far pervenire specifica dichiarazione di ricezione sempre a mezzo posta elettronica. La lettera deve indicare l'ordine del giorno.

Art. 39

I membri della Direzione Nazionale dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Nazionale con regolare votazione.

Art. 40

La Direzione Nazionale uscente è tenuta a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

Art. 41 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per la validità delle decisioni si richiede la presenza di tutti e 3 i membri effettivi del Consiglio. I membri effettivi venuti meno per qualunque causa o impossibilità a partecipare alle sedute, vengono sostituiti dai supplenti. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono sorgere:

1. tra i soci;
2. tra i soci e deliberazioni degli Organi associativi;
3. su richiesta degli Organi associativi.

Il Collegio dei probiviri, quale arbitro rituale, giudicherà inappellabilmente senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, concedendo pari termini ed opportunità ad entrambe le parti con le formalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 42 - REVISORE UNICO

Il Revisore Unico venuto meno per qualunque causa o impossibilitato ad attendere al proprio ufficio, viene sostituito dal primo dei supplenti.

Al termine di ogni riunione il Revisore redige un apposito verbale da trascrivere e firmare nell'apposito registro.

RAPPORTI SEDE PROVINCIALE ED ENTI DI SERVIZIO

Art. 43

Tutte le attività degli Enti di Servizio dovranno essere coordinate con la Direzione Provinciale. Qualora la Direzione Provinciale dimostrasse una scarsa attitudine a svolgere quelle attività finalizzate allo sviluppo degli Enti di Servizio nella propria provincia, i Presidenti dei singoli Enti possono richiedere espressa delega alla Direzione Nazionale per essere autorizzati a promuovere le attività necessarie alla crescita dell'Ente.

Art. 44

I Presidenti degli enti collaterali dell'Associazione devono comunicare al Presidente Provinciale la loro ubicazione nell'ambito del territorio provinciale ed i nominativi dei nuovi responsabili ad esse preposti.

Qualora il Presidente Provinciale dovesse ostacolare o impedire la nascita e lo sviluppo degli Enti collaterali con determinazioni immotivate, i Responsabili degli enti ne informeranno la Direzione Nazionale.

Nell'ipotesi del precedente comma, la Direzione Nazionale, fatte le opportune valutazioni, potrà autorizzare i Presidenti degli Enti ad istituire autonomamente nell'ambito della Provincia i rispettivi servizi, promuovendo l'attività e lo sviluppo in armonia con le norme dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 45

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte del Congresso Nazionale.